

Allegato "B"/ Rogito 24942.....

.....**STATUTO**.....

.....**della**.....

.....**"Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa Sociale S.r.l."**.....

.....società con socio unico.....

.....* * * * *.....

.....**Titolo I**.....

.....**Denominazione - Sede - Durata - Oggetto**.....

.....**Articolo 1**.....

1.1. La Società a responsabilità limitata avente la qualifica di impresa sociale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, denominata.....

.....**"Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa Sociale S.r.l."**.....

.....società con socio unico.....

è regolata dal presente Statuto, dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, dal codice civile e dalle leggi regolative degli Enti del Terzo Settore.....

1.2. La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.....

.....**Articolo 2**.....

2.1. La Società ha sede in Roma.....

2.2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello comunicato per iscritto alla Società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di fax e di indirizzo di posta elettronica.....

.....**Articolo 3**.....

3.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.....

.....**Articolo 4**.....

4.1. La Società non ha scopo di lucro.....

4.2. La Società, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, ha - quale soggetto attuatore della gestione operativa del Fondo Repubblica Digitale e nel rispetto di quanto indicato all'art. 4 del D.M. 9 marzo 2022 e 25 marzo 2022 del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - per oggetto principale il sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali anche migliorando i corrispondenti indicatori del Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione Europea ed in particolare quelli previsti dal protocollo d'intesa stipulato nelle date 21, 24 e 25 gennaio 2022 tra il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a.....

.....Per l'attuazione del proprio oggetto sociale la Società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di cui sopra di interesse generale.....

4.3. La Società si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopraelencate con eccezione di quelle accessorie ad esse connesse.

4.4. La Società potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.....

4.5. La attività di cui sopra è esercitata dalla Società in via stabile e principale. Per attività principale ai fini dell'art. 2 comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale secondo i criteri di conformità definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.....

4.6. La Società - in via non prevalente ed in funzione strumentale alla realizzazione delle attività che costituiscono il proprio oggetto sociale e nel rispetto di tutte le disposizioni previste dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 - può svolgere qualunque operazione di tipo bancario, assumere mutui, finanziamenti e prestiti in genere, anche ipotecari, per il finanziamento della gestione sociale, ed accedere in genere a qualunque forma di credito e sovvenzione; può ricevere fidejussioni e garanzie in genere da parte di terzi, assumere ed alienare, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in società o imprese, consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sia in Italia che all'estero, nonché può compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare od immobiliare che l'organo amministrativo ritenga necessaria o utile per la migliore realizzazione degli scopi sociali.....

4.7. È espressamente escluso che la Società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci.....

4.8. La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto.....

Capitale sociale - Finanziamenti - Diritti dei soci - Quote - Lavoro nel-

l'impresa sociale e Coinvolgimento dei lavoratori

Articolo 5

5.1. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Articolo 6

6.1. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera. I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

6.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società - in qualsiasi forma effettuati e concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla Società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento - è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della Società, deve essere restituito.

Articolo 7

7.1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posse-

duta.....

7.2. E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata della Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.....

.....**Articolo 8**.....

8.1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili salvo quanto previsto al successivo art. 10.....

.....**Articolo 9**.....

9.1. Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.....

9.2. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale.....

9.3. I lavoratori dell'impresa sociale, che a qualunque titolo prestino la loro opera, e i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, anche attraverso loro rappresentanze, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nel presente Statuto e nei regolamenti aziendali o decisi dall'organo di amministrazione dell'impresa sociale. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9 comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.....

9.4. I lavoratori, i volontari ed i soggetti destinatari dei servizi erogati dalla Società, sono coinvolti, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, mediante la consultazione del sito internet della stessa, così da poter cono-

scere l'attività svolta dalla Società ed esercitare eventualmente una influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi erogati.....

.....Titolo III.....

.....Ammissione ed esclusione del socio.....

.....Articolo 10.....

10.1. L'organo amministrativo rilascia il gradimento all'ammissione di un nuovo socio e decide sull'esclusione del socio.....

10.2. I dinieghi di ammissione quale socio o le esclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottati per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie ma esclusivamente potranno essere adottati per mancanza di condivisione attuata mediante contestazione scritta non motivata o contraria all'etica da parte dell'interessato della concreta attività svolta dalla Società o per il compimento di attività in contrasto con lo scopo della Società o di atti resi pubblici che offendano persone o ledano l'immagine della Società....

10.3. In ogni caso, in ultima istanza, in caso di diniego di ammissione o di esclusione la decisione finale spetta all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre trenta giorni, dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

.....Titolo IV.....

.....Decisioni dei soci - Assemblea.....

.....Articolo 11.....

11.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministra-

tori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.....

11.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:.....

a) l'approvazione del bilancio;.....

b) la nomina degli amministratori;.....

c) la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore legale dei conti;.....

d) le modificazioni dello Statuto;.....

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;.....

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;.....

g) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione.....

11.3. Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare.....

.....**Articolo 12**.....

12.1. L'assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio (entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale).....

12.2. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio stabilito per legge.

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.....

12.3. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti i componenti in carica dell'organo amministrativo e il collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.....

12.4. L'assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo e purché in Italia.....

.....**Articolo 13**.....

13.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza e/o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea elegge un segretario, anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.....

13.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.....

.....**Articolo 14**.....

14.1. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:.....

...a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui all'articolo 13.2;.....

..b) sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;.....

...c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.....

14.2. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.....

.....**Articolo 15**.....

15.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto.....

15.2. I soggetti legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società.....

.....**Articolo 16**.....

16.1. A ciascun socio il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Il socio non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non può votare.....

16.2. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.....

16.3. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.....

16.4. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'assemblea. E' escluso il voto segreto.....

16.5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.....

16.6. Le modificazioni dello Statuto devono constare da verbale redatto da un notaio.....

.....Titolo V.....

.....Amministrazione - Rappresentanza.....

.....Articolo 17.....

17.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri nominati dall'assemblea.....

17.2. Gli amministratori possono essere anche non soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.....

17.3. Gli amministratori devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.....

.....Articolo 18.....

18.1. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto 17.3. La decisione di sostituzione deve essere approvata dal collegio sindacale. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea.....

18.2. Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea il consiglio di amministrazione si ritiene per intero dimissionario. In tal caso, gli amministratori non venuti meno devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.....

18.3. La cessazione del consiglio di amministrazione per scadenza del termine ovvero per il caso di cui al comma precedente ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.....

18.4. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero consiglio di amministrazione, il collegio sindacale deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione; in assenza di ciò alla convocazione provvede ciascun socio.....

18.5. Il consiglio di amministrazione, qualora non si sia provveduto con delibera dell'assemblea, nomina tra i suoi membri il proprio presidente e un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.....

18.6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta due amministratori, purché la richiesta indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno..

18.7. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nel-

l'ora indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia.....

L'avviso di convocazione è inviato, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Il consiglio di amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.....

18.8. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai sindaci effettivi.....

18.9. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'amministratore presente più anziano di età.....

18.10. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Il voto non può essere dato per rappresentanza.....

18.11. Spetta al presidente della adunanza constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.....

18.12. Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche per audioconferenza o videoconferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condi-

zione che sia rispettato il metodo collegiale e che: (i) sia consentito al presidente della adunanza di effettuare le attività di cui al precedente comma 18.11; (ii) sia consentito al presidente della adunanza e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.....

18.13. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.....

18.14. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate con deliberazione collegiale.....

.....**Articolo 19**.....

19.1. Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per il presente Statuto - ai sensi dell'art. 11 - sono tassativamente riservati all'assemblea dei soci.....

19.2. Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei poteri a sé spettanti ad uno o più dei suoi membri.....

19.3. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio.....

19.4. La rappresentanza spetta altresì all'amministratore cui siano stati delegati dal consiglio di amministrazione alcuni dei suoi poteri, nei limiti dei poteri attribuiti.....

19.5. Spetta all'organo amministrativo provvedere alle assunzioni dei dipen-

denti, e alla nomina di direttori, anche generali, ed institori.....

19.6. Agli amministratori spetta esclusivamente un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione...

.....Titolo VI.....

.....Collegio Sindacale e revisore legale dei conti.....

.....Articolo 20.....

20.1. Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi.....

Devono essere altresì nominati due sindaci supplenti.....

L'assemblea che procede alla nomina del collegio sindacale ne fissa il compenso e procede alla nomina del presidente del collegio sindacale.....

20.2. Il collegio sindacale svolge i compiti di cui all'art. 2403, primo comma, c.c., quelli di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 nonché gli altri compiti attribuiti per legge al collegio sindacale delle società per azioni. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.....

20.3. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.....

20.4. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i sindaci durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La

cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito; i sindaci uscenti sono rieleggibili.....

.....**Articolo 21**.....

21.1. L'attività di revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti ai sensi della normativa applicabile. Il medesimo viene nominato dall'assemblea che ne fissa il compenso e la durata.....

21.2. Il revisore legale dei conti svolge le attività prescritte dalla legge.....

.....**Titolo VII**.....

.....**Esercizi sociali - Utili**.....

.....**Articolo 22**.....

22.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.....

22.2. La Società è tenuta, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.....

22.3. La Società deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.....

22.4. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni di legge.....

22.5. Il bilancio di esercizio, il suddetto documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale dell'impresa sociale ed il bilancio sociale sono sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il termine di cui al precedente art. 12.....

.....**Articolo 23**.....

23.1. La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.....

23.2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:.....

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;.....

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;.....

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112;.....

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;.....

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscono l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112;.....

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.....

.....Titolo VIII.....

...Scioglimento e Liquidazione - Trasformazione - Fusione - Scissione ...

.....Cessione di azienda.....

.....**Articolo 24**.....

24.1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.....

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Società che risulterà dalla liquidazione non potrà essere in alcun modo distribuito ai soci, ma dovrà essere integralmente devoluto in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.....

24.2. In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda – da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro - gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida di cui al comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.....

.....**Titolo IX**.....

.....**Norme Finali - Rinvio**.....

.....**Articolo 25**.....

25.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme previste per le imprese sociali ed in quanto compatibili con la suddetta qua-

lifica a quelle dettate per le società a responsabilità limitata.....

F.to GIORGIO RIGHETTI.....

F.to CARLO ROSSI.....

F.to PAOLO CASTELLINI - Notaio.....